

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 15557/98 proposto da T. V., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Ferretti, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Brofferio n. 3 (c/o avv. Cucci)

c o n t r o

il Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

per l'annullamento

del provvedimento 13.8.1998, n. 14170/PVG3 col quale il Ministero dell'Ambiente ha negato il riconoscimento delle mansioni superiori per il servizio prestato dal 21.1.1991 al 25.5.1997, ed ogni altro atto presupposto, connesso e successivo nonchè per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte antecedentemente al 1.7.1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio dell'8.6.2006 il Consigliere Patrizio Giulia;

Udito l'avv. F. La Gattuta su delega dell'avv. A Ferretti per la ricorrente;

Considerato, che la parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella VI qualifica funzionale e, a percepire la maggiore retribuzione corrispondente alle mansioni in concreto svolte, superiori a quelle proprie della qualifica rivestita (III q.f.), dal 21.1.1991 al 25.5.1997.

Ritenuto che il ricorso essendo manifestamente infondato può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205;

Considerato che:

- a) la pretesa della ricorrente deve essere negativamente valutata, in base a consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10.11.1998, n. 1473; Ad. Plen. 23.2.2000, n. 11, Sez. V, 3.2.2005, n. 264), condiviso dal Collegio, secondo il quale le mansioni svolte dal pubblico dipendente, eventualmente superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, sono di regola del tutto irrilevanti sia ai fini della progressione in carriera che ai fini retributivi, attesa la non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro privato, l'indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti nonchè la necessità che i provvedimenti di nomina o di inquadramento siano conformi alla normativa legislativa e contrattuale e che l'attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico sia correlata a detti provvedimenti, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- b) a diversa conclusione può, quindi, pervenirsi solo ove una esplicita disposizione conferisca, eccezionalmente, rilievo alle mansioni

- effettivamente svolte, restando altrimenti esclusa la possibilità di attribuire la qualifica corrispondente alle mansioni superiori, ancorchè “assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 18.11.1999, n. 22);
- c) successivamente all’abrogazione dell’art. 57 del D.lvo 3.2.1993, n. 29, la cui operatività era stata più volte differita (da ultimo, con l’art. 9, comma 17, della legge 27.12.1997, n. 449), l’art. 56 dello stesso decreto, nel testo novellato dall’art. 25 del D.lvo n. 80 del 1998) ha introdotto il principio della retribuitività dello svolgimento delle mansioni superiori solo a decorrere dalla data che verrà stabilita dai futuri contratti collettivi, come è stato correttamente rilevato dall’Amministrazione;
- d) tale disciplina è stata poi ulteriormente modificata, con il conseguente riconoscimento del diritto, dall’art. 15 del D.lvo 29.10.1998, n. 387, i cui effetti, peraltro, decorrendo dalla sua entrata in vigore, esulano dall’ambito temporale dell’attuale controversia, e non hanno, quindi, rilevanza in questa sede (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2000 cit., 24.3.2006 n. 3);
- e) per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, mentre, quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione, dato il non univoco orientamento giurisprudenziale al momento della instaurazione della controversia.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis) respinge il ricorso proposto come in epigrafe da T. V..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8.6.2006, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Patrizio GIULIA Presidente, est.

Francesco GIORDANO Consigliere

Solveig COGLIANI Consigliere